

I poteri del sovrano e le leggi fondamentali del Regno di Francia

In questo brano tratto dal libro di Denis Richet (*Lo spirito delle istituzioni. Esperienze costituzionali nella Francia moderna*, Laterza, Roma-Bari, 1998 [ed. or. 1973]), lo storico francese ci spiega, da un punto di vista teorico, quali fossero i poteri a disposizione dei re di Francia della prima età moderna, così come i «freni» e le «leggi fondamentali» che questi avrebbero dovuto teoricamente rispettare.

La concreta realtà di ciò che è stato definito l'«assolutismo» dipende fortemente dalla dialettica tra questi due poli, sempre condizionata dai concreti rapporti di forza stabilitisi nel corso dei secoli che vanno dalla fine del medioevo all'inizio dell'età moderna.

A) Iniziamo dai «freni». [...] A tal proposito, a parte i comandamenti divini e il rispetto del diritto naturale, ci si riferisc[e] generalmente alle cosiddette «leggi fondamentali», ossia a regole positive. In regime di diritto consuetudinario, la difficoltà di questo procedimento consiste nel distinguere ciò che è «fondamentale» da ciò che non lo è. A seconda dei periodi e dei problemi concreti che di volta in volta si presentavano, alcuni corpi o alcuni gruppi sociali cercavano di far proclamare come «fondamentale» una regola che non era condivisa da tutti. [...] In realtà, dovevano essere considerate come «fondamentali» solo le leggi fondate su un precedente, accettate dalla tradizione e suffragate dal *consensus* generale. Ve ne erano di due specie: un primo gruppo concerneva le regole di *devoluzione della corona*; le altre il *demanio regio*. [...] Furono le grandi crisi di successione attraversate dalla monarchia nei secoli XIV, XV e XVI a integrare la consuetudine instaurata fin dal XII secolo dai re ereditari di trasmettere la corona al primogenito maschio. Queste crisi hanno consentito di fissare cinque grandi principi.

1. *L'inalienabilità della corona*. All'inizio del Quattrocento [...] i giuristi formularono e descrissero il seguente *principio statutario*: la corona – argomentarono – non è un patrimonio ereditario di cui il re possa disporre per atti volontari o per testamento [...]. Il delfino non eredita dal re suo predecessore, ma gode, fin dalla nascita, di un diritto inalienabile. [...]

2. *L'esclusione delle donne*. [...]

3. *L'esclusione dei maschi discendenti dalle figlie*. Alla morte di Carlo IV [...] il parente prossimo del re defunto era il figlio di sua sorella Isabella [...] Edoardo III d'Inghilterra. Per eliminarlo dalla corsa al trono [...] gli si preferì un cugino germano discendente da parte maschile, Filippo di Valois [...]. Trent'anni più tardi, per giustificare *a posteriori* questa scelta politica, un religioso inventerà la famosa «legge salica». [...]

4. *Tra gli eredi maschi la primogenitura prevale sulla prossimità*. [...] Dopo la morte di Enrico III, alcuni giuristi al servizio della Lega cattolica tentarono di escludere Enrico di Navarra [...] in quanto era cugino del re defunto soltanto in ventunesimo grado! L'ascesa del Borbone al trono [...] segnò il definitivo trionfo del principio di primogenitura.

5. *L'esclusione degli eretici*. [...] A più riprese [...] gli Stati generali (1577 e 1588) stabilirono che la cattolicità del sovrano fosse una «legge fondamentale del regno». In realtà, si trattava

di un'affermazione faziosa: [...] fu necessaria l'abiura di Enrico per trasformare in regola giuridica ciò che fino a quel momento era stata solo l'esigenza della maggioranza.

[...]

Un punto di estrema importanza non fu però mai definitivamente risolto dalla consuetudine: l'esercizio della *reggenza* durante il periodo della minore età dell'erede al trono. [...] Chi doveva assumere la reggenza? [...] Furono i rapporti di forza a giocare il ruolo decisivo, sempre contro i testamenti (quelli di Luigi XIII e di Luigi XIV furono annullati) e spesso in favore della regina-madre (Caterina e Maria de' Medici, Anna d'Austria).

Non essendo la persona del re distinta dallo Stato, era indispensabile adottare per regolare gli affari concernenti il demanio della corona norme di diritto pubblico, la cui natura giuridica era distinta dalle norme di diritto privato, perché queste ultime riguardavano il patrimonio. Solo le norme di diritto pubblico s'imponevano allo stesso re.

Ma vediamo, prima di tutto, cos'è il *demanio della corona*. [...] In origine il demanio regio era stato un demanio feudale e quindi retto dal diritto privato. Ora, il diritto privato della Francia di antico regime distingueva [...] da una parte il *dominio utile* (il diritto di vendere, di legare, di frazionare, di locare), al quale veniva riservato il termine «proprietà», dall'altra il *dominio eminente*, fondato su un titolo ereditario derivante dal possesso immemorabile, che legittimava la percezione di diversi tipi di canone. Il re di Francia, in quanto duca di Gisors o conte di Dunois, non possedeva affatto – neppure alla lontana – tutti i diritti utili sull'insieme di queste terre, ma godeva di diritti di altra natura (diritti concernenti la giustizia, diritto di imporre la mutazione su certi feudi, e via dicendo). Il demanio regio si componeva, dunque, al tempo stesso di un certo numero di «proprietà» o di diritti utili e soprattutto di un insieme di feudi, signorie e domini eminenti. Questo demanio venne ingrandendosi considerevolmente, nel corso dei secoli [...].

Secondo la consuetudine, il demanio doveva bastare a far vivere il re, ossia lo Stato. [...] Se il re doveva vivere del suo demanio, allora si comprende bene perché i suoi consiglieri e i rappresentanti degli Stati generali fossero così vigili sulle regole della sua gestione e cercassero costantemente d'imporre delle «leggi fondamentali».

Fino all'inizio del Trecento, i re avevano disposto liberamente del loro demanio, moltiplicando le donazioni alla Chiesa o ai feudatari amici. Fu appunto nel corso del Trecento che si impose la tendenza a considerare il demanio *inalienabile* [...] e *imprescrittibile* (le usurpazioni sul demanio non poterono più beneficiare della prescrizione ammessa dal diritto privato). L'ordinanza di Moulins (1566) fissò con precisione diritti e doveri del re. Ormai vi erano due distinti demani: il *demanio fisso* (quello che il re trovava all'inizio del suo regno), inalienabile salvo deroga concessa dagli Stati generali; e il *demanio casuale*, cioè le acquisizioni fatte dal re a partire dell'inizio del suo regno. Queste ultime potevano essere alienate entro il termine massimo di dieci anni dall'acquisto. In pratica, le difficoltà finanziarie e la volontà di ricompensare i loro servitori spinsero i re del XVI secolo a violare queste regole.

[...]

Ultima regola, che s'impose però tardivamente, è l'annessione obbligatoria al demanio regio del patrimonio privato di un erede al trono in linea collaterale che riusciva a cingere la corona. [...] Nel 1590 Enrico IV si rifiutò, malgrado la severa posizione assunta dal Parlamento, di incorporare nel demanio i propri beni patrimoniali, ma poi finì col cedere nel 1607. [...]

B) Se consideriamo il tema dei *poteri del re*, vi fu uno scarto altrettanto considerevole tra i principi teorici e la realtà dei fatti: i poteri reali furono – salvo nei periodi di crisi – infinitamente superiori a quelli riconosciuti dai giuristi. [...]



Loyseau [*Trattato delle signorie*, 1613] scrive che i re si sono riservati: «cinque atti di alta o suprema sovranità, e precisamente: fare leggi, creare uffici e magistrati, decidere sulla pace e la guerra, avere l'ultima istanza sulle questioni giudiziarie e battere moneta. [...] Alcuni vi aggiungono anche la riscossione delle imposte e dei sussidi».

Commentiamo brevemente.

1. Sul primo punto, «fare leggi», è chiaro che Loyseau allude al potere legislativo [...].

2. «Creare uffici e magistrati». Questi ultimi [*officiers*] erano titolari di una funzione e dipendevano formalmente solo dal re, [...] il loro era dunque un *potere delegato*. [...] In realtà, all'epoca in cui Loyseau scriveva gli ufficiali regi erano ormai divenuti proprietari dei loro uffici.

3. «Decidere sulla pace e la guerra»: si tratta dell'antico principio della *tuitio regni* [= difesa dello Stato] [...].

4. «Avere l'ultima istanza sulle questioni giudiziarie»: è il potere fondamentale. In un'epoca in cui l'amministrazione s'intrecciava con la giustizia e quest'ultima era esercitata da magistrati professionali [*officiers de justice*] proprio la giustizia costituiva l'attributo essenziale della sovranità regia [*royauté*]. [...] Ogni giustizia, anche feudale, era diretta emanazione del re. [...]

5. «Battere moneta»: quest'antichissima prerogativa regia si era imposta nei fatti nel corso dei secoli XIV e XV. [...]

Resta, infine, l'imposizione fiscale, prerogativa che Loyseau esita ad aggiungere alle altre di cui si è appena detto. Questa reticenza conferma la nozione, ancora assai viva, del carattere straordinario di ogni risorsa non proveniente dal demanio regio.

È limitativa questa definizione dei poteri regi? [...] Alcuni storici hanno messo in evidenza la distinzione tra *poteri ordinari* – corrispondenti a quelli enumerati da Loyseau – e *poteri straordinari*. Secondo questa visione, un concetto come quello di «salute pubblica» legittimava, in caso di guerra (anche civile), uno strappo alla regola che imponeva il rispetto dei beni e delle persone, giustificando perciò la confisca e l'arresto senza le formalità previste. [...] Ritroviamo qui il nostro tema di fondo: l'impossibilità di giudicare l'assolutismo a partire dalle sue giustificazioni ideologico-politiche. A un esame attento, sembra che proprio nei momenti di forza (e non in quelli di crisi) del potere monarchico questi «strappi» furono più numerosi. Eppure sul piano delle teorie e dei principi, questa distinzione non esiste né in Bodin né in Loyseau.

[...]

Quanto ai «freni» e alle «leggi fondamentali», pur parlandosene meno, non furono mai dimenticati. La sola violazione formale di queste regole fu l'editto del luglio 1714 con il quale Luigi XIV dispose che i suoi bastardi legittimati gli sarebbero succeduti sul trono in caso di morte degli eredi maschi [...] ma questo editto fu cassato nel 1715. [...] Il solo principio nuovo che si vede emergere negli anni Trenta del Seicento è la distinzione tra «poteri ordinari» e «straordinari». «*Necessitas omnem legem frangit*» («Lo stato di necessità consente d'infrangere qualsiasi legge») [...] «per far fronte a una necessità impellente per l'interesse pubblico, il principe ha il potere di disporre delle terre dei singoli individui contro la loro volontà».

[...] Le *giustificazioni* [si fondano su due temi]: il re immagine di Dio e la ragion di Stato. Senza dubbio, anche prima del 1630, si era spesso manifestata l'idea che il sovrano fosse l'immagine vivente di Dio. Ma nel corso del Seicento questo motivo si amplifica e si diffonde. «Voi siete Dei!», diceva Bossuet rivolgendosi ai re. E Luigi XIV: «Trovandoci, per così dire, al posto di Dio, Noi sembriamo partecipare alla Sua conoscenza e alla Sua autorità». [...] Quanto al tema machiavelliano della ragion di Stato [...] si ritrova in Richelieu e in Luigi XIV [il quale] par-

lava dei re nel modo seguente: «Quanto sembra che essi facciano contro la legge ordinaria è nella maggior parte dei casi fondato sulla ragion di stato». Queste nuove giustificazioni sono indubbiamente importanti sotto un duplice profilo. Esse mostrano che i re non sfuggirono al clima culturale del loro tempo e spiegano che le contestazioni contro il potere regio erano spesso formulate in nome della tradizione, contro le giustificazioni e le pratiche che sembravano alterarle.

Fonte: D. Richet, *Lo spirito delle istituzioni. Esperienze costituzionali nella Francia moderna*, Laterza, Roma-Bari, 1998.